

**Regolamento del percorso di strumento musicale
secondo le indicazioni di cui al DM 176/2022**

Approvato dal Collegio dei Docenti del 27.../10.../...2022..... e dal Consiglio d'Istituto del 14.../11.../ ...2022.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- preso atto della “**Riforma**” di cui al **decreto n. 176/2022** e della correlata nota ministeriale n.22536 del 05/09/2022 si prevede una nuova e organica disciplina sui suddetti percorsi di indirizzo musicale che, a partire dal 1° settembre 2023, andranno a sostituire gli attuali corsi delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale (cd. SMIM) di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201;
- vista la specificità dell’indirizzo musicale di questa Scuola nella quale è presente l’insegnamento degli strumenti musicali **Pianoforte, Chitarra, Violino, Clarinetto**;
- costituendo tali percorsi ad indirizzo musicale parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa, in coerenza con il curriculum di Istituto e con le Indicazioni nazionali di cui al D.M. n. 254/2012, concorrendo all’acquisizione del linguaggio musicale da parte degli alunni, integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l’insegnamento dello strumento musicale e della disciplina di musica;
- considerato che lo studio dello strumento musicale rientra (per gli alunni che lo hanno scelto) fra le attività curriculari obbligatorie aggiuntive;

DISPONE

il seguente **Regolamento del percorso di strumento musicale**, emanato ai sensi del **DM 176/2022**.

Con il citato **DM 176/2022** per gli alunni iscritti al “percorso” ad indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.

Questa Istituzione scolastica prosegue l’attivazione di percorsi a indirizzo musicale che prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale, tenendo a riferimento i parametri numerici vigenti per la costituzione delle classi.

Sono attribuite, nell’organico dell’autonomia, per ogni percorso a indirizzo musicale, quattro diverse cattedre di strumento musicale, articolate su tre gruppi, ciascuno corrispondente ad un anno di corso. Ogni docente di strumento musicale, pertanto, effettuerà insegnamenti pari a sei ore settimanali per ciascun sottogruppo.

Le attività previste per i percorsi a indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, non coincidente con quello definito per le altre discipline curriculari. Nel caso di percorsi attivati in classi a tempo prolungato (36-40 ore settimanali), le attività sono svolte nei limiti dell’orario settimanale previsto per gli alunni.

L’orario aggiuntivo per gli alunni corrisponde a tre ore settimanali (novantanove ore annuali), che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale o articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria.

Questa Istituzione scolastica, in sede di prima applicazione del citato decreto di riforma, opta per la possibilità di modulare nel triennio l’orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali.

Mediante il presente Regolamento, si determina:

- l’organizzazione oraria dei percorsi;
- i posti disponibili per la frequenza ai percorsi a indirizzo musicale distinti per specialità strumentale e anno di corso;
- le modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e i criteri di valutazione degli esiti ai fini dell’assegnazione degli alunni alle diverse specialità strumentali;
- le modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell’apprendimento;
- le modalità di valutazione degli apprendimenti nel caso in cui le attività siano svolte da più docenti;
- le modalità di costituzione della commissione esaminatrice della prova orientativo-attitudinale;

- i criteri per l'individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale, tenuto conto dell'organico assegnato e del modello organizzativo adottato;
- i criteri per l'organizzazione dell'orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali;
- le eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il Piano delle Arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60/2017, con i Poli ad orientamento artistico e performativo, disciplinati dal decreto ministeriale 16/2022;
- le eventuali modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8 nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 1 Ammissione e prove orientativo attitudinali

Domanda di ammissione. Per accedere al percorso è necessario presentare esplicita richiesta nella scheda di iscrizione barrando l'apposita casella e indicando l'ordine di preferenza dei quattro strumenti. Tale preferenza non darà nessun diritto di precedenza sulla scelta stessa e nessuna certezza dell'effettiva ammissione al percorso. Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dovranno sostenere una prova orientativo-attitudinale al fine di accedere alla graduatoria per la formazione della classe di Strumento Musicale (Cfr. Art.2 DM 201/99, Art.5, DM 176/2022). Gli alunni ammessi verranno ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento dei quattro diversi strumenti musicali.

L'alunno con **BES**, come ogni altro alunno, ha la possibilità di accedere all'indirizzo musicale. Il percorso musicale / strumentale diviene parte integrante del Piano Didattico Personalizzato o del Piano Educativo Individualizzato.

Costituzione della commissione esaminatrice. La commissione è nominata dal dirigente scolastico ed è costituita dai docenti di strumento musicale e da un docente di educazione musicale o in alternativa dal fiduciario di plesso o dal vicario del Dirigente Scolastico con funzione di presidente.

Svolgimento delle prove orientative attitudinali. La mattina del primo giorno degli esami la commissione provvederà a preparare le prove che saranno uguali per tutti i candidati.

La Commissione, costituita dai docenti delle specialità strumentali presenti nel corso ad indirizzo musicale, dopo aver esaminato attentamente l'art. n.2 del D.M. n. 201 del 19/08/1999, stabilisce i criteri di valutazione, gli ambiti operativi delle prove orientativo attitudinali e i criteri di compilazione delle graduatorie per l'ammissione alla frequenza dei corsi.

La prova, uguale per tutti i candidati, mirerà ad accertare attraverso diverse prove parziali, le attitudini musicali in merito a:

- 1) *Ritmo/coordinamento;*
- 2) *Percezione;*
- 3) *Intonazione;*

Nonché la predisposizione fisica adeguata allo studio degli strumenti presenti nel percorso ad indirizzo musicale.

Per ognuna delle attitudini musicali saranno predisposti degli esercizi (semplici test di riconoscimento/produzione per imitazione di pattern ritmici, semplici test di percezione uditiva e di intonazione).

Gli esercizi avranno difficoltà progressiva e saranno somministrati individualmente ai candidati che dovranno eseguirli per imitazione.

Non occorre che i candidati conoscano la musica o sappiano suonare uno strumento musicale.

I criteri di valutazione stabiliti dalla commissione in sede di riunione preliminare, e prenderanno in considerazione:

- La valutazione della riproduzione di modelli ritmici per l'accertamento dell'attitudine Ritmo/coordinamento;
- La valutazione del riconoscimento dell'altezza di un suono rispetto ad un altro per l'accertamento delle attitudini percettive;
- La valutazione dell'intonazione di una melodia o di frammenti melodici per l'accertamento dell'intonazione.

La Commissione esprimerà immediatamente un voto in decimi per ognuna delle tre attitudini esaminate e in trentesimi per la valutazione finale.

Per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico dell'apprendimento la modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale sarà valutata di volta in volta in base al caso specifico; in linea generale, se non ci sono forti impedimenti, la prova manterrà la stessa modalità di

svolgimento, ma gli esercizi da sottoporre potranno essere numericamente inferiori e di difficoltà accessibile e commisurata alle difficoltà del candidato.

Ad ogni esercizio ciascun componente della commissione attribuisce un punteggio da 0 a 3, seguendo i seguenti criteri:

- ❖ 0 punti: il candidato non esegue quanto richiesto dalla commissione, nonostante gli esercizi vengano da questa ripetuti più volte;
- ❖ 1 punto: il candidato esegue parzialmente quanto richiesto, dopo che la commissione ripete più volte gli esercizi;
- ❖ 2 punti: il candidato esegue quanto richiesto con qualche incertezza;
- ❖ 3 punti: il candidato esegue con sicurezza quanto richiesto

Il punteggio totale massimo è di 27 punti (9 punti per ogni gruppo di esercizi). A questo punteggio potranno essere aggiunti ulteriori 3 punti che la commissione potrà assegnare agli alunni in funzione dell'attitudine fisico – motoria rilevata

per lo studio di ciascuno strumento, fino ad arrivare ad un punteggio massimo di 30 punti.

I candidati che hanno già avviato lo studio di uno strumento, oltre a dichiararlo nella domanda di iscrizione, possono eseguire in sede di prova fisico-attitudinale un piccolo brano a dimostrazione del livello raggiunto.

4

Tale esecuzione costituirà un ulteriore elemento di conoscenza dell'alunno, anche se non concorrerà a determinare il punteggio totale.

Si ricorda che la preferenza espressa in merito alla scelta dello strumento nel modulo di iscrizione non è per la commissione esaminatrice vincolante, in quanto l'assegnazione dello strumento musicale viene effettuata sulla base delle attitudini rilevate.

Graduatoria di merito

Concluse le prove orientativo-attitudinali sarà stilata la graduatoria di merito, che individuerà i candidati ammessi al Percorso Musicale.

La formazione delle classi di strumento è regolamentata dalla L. n° 124 del 1999, quindi, si prevede di ammettere un numero di alunni corrispondente ad un gruppo classe.

Le classi verranno formate cercando il miglior equilibrio possibile tra attitudini manifestate durante la prova; le preferenze indicate dagli alunni; la necessità di rispettare i criteri generali per la formazione delle classi; la necessità di garantire una distribuzione omogenea tra i diversi strumenti.

In caso di rinuncia o trasferimento da parte di qualche candidato, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Nuove richieste. Se all'inizio dell'anno scolastico ci dovessero essere nuove richieste di frequenza al corso musicale, queste saranno prese in considerazione solamente previa disponibilità di posti nelle classi delle varie specialità strumentali, e comunque entro e non oltre il mese di novembre. Resta fermo che l'esame orientativo-attitudinale dovrà comunque essere svolto.

Rinuncia. Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale, la famiglia non intendesse procedere all'iscrizione al corso musicale, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della prova. Superato tale termine la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso presentazione di certificato medico attestante l'impossibilità fisica allo studio dello strumento. In assenza della suddetta rinuncia scritta, si intende da parte della famiglia l'accettazione dell'iscrizione al corso ad indirizzo musicale e allo strumento individuato dalla Commissione. Per ragioni didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce avvenute in corso d'anno o durante l'intero triennio, salvo trasferimento dell'alunno ad altro istituto. Non sono ammessi passaggi da uno strumento all'altro. In caso di rinuncia al corso si provvederà ad occupare il posto vacante procedendo allo scorrimento della graduatoria, ad eccezione di alunni assenti alla prova o non valutabili.

Sono comunicati agli alunni interessati e alle famiglie dai rispettivi insegnanti di strumento musicale; hanno validità per l'intero anno scolastico e potranno essere modificati solo per particolari esigenze degli alunni e/o dei docenti fatta salva la disponibilità di tutte le parti interessate.

Art. 3 Sorveglianza degli alunni e uscita da scuola

Il compito della sorveglianza degli alunni è affidato all'istituzione scolastica per il tempo della loro permanenza a scuola (secondo l'orario di lezione stabilito), mentre è di competenza dei genitori prima dell'ingresso a scuola e all'uscita una volta terminate le lezioni.

Art. 4 Organizzazione delle attività didattiche del corso strumentale

Gli allievi saranno iscritti al percorso a indirizzo musicale per l'intero triennio, durante il quale non saranno ammesse domande di ritiro, né assenze reiterate. Una volta scelto, lo strumento è materia curricolare, ha durata triennale, è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami di Stato al termine del primo ciclo d'istruzione. Gli alunni, pertanto, sono tenuti a frequentare regolarmente tutte le lezioni, ad esercitarsi costantemente e a partecipare alle manifestazioni scolastiche.

Le lezioni individuali di strumento musicale si svolgeranno durante le ore pomeridiane, in orari e giorni che ogni alunno concorderà con il proprio insegnante e in virtù delle altre attività scolastiche. Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle altre attività extrascolastiche. Secondo quanto prescritto nell'Art.4 comma 1-2 del DM n. 176/2022 nel PTOF, ogni allievo avrà diritto a tre ore settimanali di lezione, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo. Nell'ambito della propria autonomia l'istituzione scolastica può modulare nel triennio l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque quanto più possibile la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali.

Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono: lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; teoria e lettura della musica; musica d'insieme.

Durante l'anno scolastico le lezioni di musica d'insieme aumenteranno in previsione di eventuali manifestazioni nelle quali gli alunni dovranno esibirsi; durante tale periodo il normale orario potrà essere soggetto a variazioni. Nel caso si verificasse la necessità di organizzare prove in orario antimeridiano, verrà dato congruo avviso alle famiglie e ai colleghi, al fine di organizzare al meglio l'attività didattica.

Si favorirà diffusamente la partecipazione degli allievi a manifestazioni, concorsi, saggi e visite guidate durante il corso dell'anno scolastico. Tutti gli allievi sono tenuti a partecipare ai saggi scolastici, ma il coinvolgimento in rassegne e manifestazioni pubbliche sarà conseguente all'impegno manifestato e al profitto nelle attività svolte durante l'anno.

Nella classe a indirizzo musicale, ci sarà una co-progettazione delle attività e collaborazione fra i docenti di Musica e di Strumento musicale al fine di integrare e rinforzare vicendevolmente le competenze, conoscenze e abilità. Le attività didattiche saranno organizzate avvalendosi della collaborazione del docente in organico aggiuntivo per l'autonomia.

Art. 5 Assenze dei Docenti di strumento musicale

Se un docente di strumento musicale si assenta (ad esempio per motivi di salute), saranno avvisati gli alunni interessati ed i genitori.

Art. 6 Assenze degli alunni

Se l'alunno è assente dalla mattina deve giustificare al rientro a scuola con l'insegnante della prima ora.

Se l'alunno è presente a scuola la mattina e poi, tornato a casa, non fa rientro il pomeriggio, l'insegnante di strumento annota l'assenza sul registro di classe che dovrà essere giustificata al suo rientro a scuola dall'insegnante della prima ora.

Se l'alunno si assenta la mattina gli è comunque consentito di tornare a scuola per la lezione pomeridiana di strumento fermo restando la giustificazione per l'assenza della mattina con l'insegnante della prima ora del giorno successivo.

Art. 7 Permessi ed autorizzazioni

I permessi relativi alle uscite anticipate vengono rilasciati dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal Vicario/Fiduciario o dall'insegnante di Strumento musicale della classe, previa richiesta scritta e a condizione che l'alunno venga ritirato da uno dei genitori o da un loro delegato maggiorenne. L'uscita anticipata sarà annotata sul registro di classe al quale verrà allegata anche l'autorizzazione scritta. Solo in casi eccezionali e per gravi motivi il Dirigente Scolastico o in sua vece il Vicario/Fiduciario potrà autorizzare l'uscita anticipata da scuola senza che l'alunno venga prelevato dal genitore o da un suo delegato (previa richiesta telefonica/fonogramma e comunicazione scritta sul libretto delle giustificazioni da consegnare in presidenza per il visto del Dirigente Scolastico, salvo che la necessità dell'uscita dell'alunno sia improvvisa e non preventivata, in tal caso sarà sufficiente il solo fonogramma).

Art. 9 Valutazione degli apprendimenti

Nella valutazione degli apprendimenti ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente; qualora le attività siano svolte da più docenti di strumento, viene espressa una unica valutazione; per quanto attiene all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, il colloquio previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 comprende la prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l'esecuzione di musica d'insieme.

I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni.

Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Analogamente, le competenze acquisite dagli alunni nell'ambito dei percorsi di ampliamento dell'offerta musicale, sono riportate nella citata certificazione delle competenze.

Indicazioni nazionali per l'insegnamento dello strumento musicale

Al decreto ministeriale 176/2022 sono allegate specifiche Indicazioni nazionali per l'insegnamento dello strumento musicale, elaborate in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. 254/2012. Le Indicazioni individuano traguardi di sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento comuni a tutte le specialità strumentali. Per quanto riguarda la produzione, gli obiettivi di apprendimento vengono specificati ulteriormente tenendo conto delle peculiarità legate allo studio dei diversi strumenti musicali.

Art.10 Entrata in vigore dei nuovi percorsi a indirizzo musicale

I percorsi a indirizzo musicale, così come ridefiniti dal decreto ministeriale 176/2022, entrano in vigore dall'**Anno scolastico 2023/2024**.

Le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del decreto ministeriale n. 201/1999 completano il percorso fino ad esaurimento.